



Frequently Asked Questions

relative a prospetti di titoli di capitale e di titoli diversi dai titoli di capitale

Il quadro normativo sul prospetto è definito dal Regolamento (UE) 2017/1129 (“Regolamento Prospetto”) e Regolamenti Delegati 2019/979 e 2019/980. Nella redazione del prospetto si dovrà tenere conto anche delle relative Linee Guida e Q&A dell’ESMA.

Le *Frequently Asked Questions* sono predisposte esclusivamente a scopo indicativo. Esse forniscono risposte a domande che più di frequente possono sorgere in relazione al quadro normativo di riferimento e all’iter procedurale di scrutinio e approvazione presso la Consob, al fine di supportare l'emittente, l'offerente o il richiedente l'ammissione nella predisposizione del prospetto e durante l'intero processo, dalla presentazione della prima bozza del prospetto alla Consob fino all'approvazione dello stesso.

A. DISCIPLINA APPLICABILE

Domande	Risposte
1. Quale è la disciplina applicabile in materia di prospetto?	<p><u>Disciplina europea in materia di prospetto</u></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Regolamenti:<ul style="list-style-type: none">- Regolamento (EU) 2017/1129 (“Regolamento Prospetto”)- Regolamento Delegato (EU) 2019/979- Regolamento Delegato (EU) 2019/980➤ Linee Guida ESMA:<ul style="list-style-type: none">- Linee guida ESMA32-382-1138 “Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto”- Linee guida ESMA31-62-1293 “Orientamenti in materia di fattori di rischio ai sensi del regolamento sul prospetto”- Linee guida ESMA/2013/319 (valide solo con riferimento alla sezione “specialist issuers”)- Linee guida ESMA/2015/1415 e Q&A ESMA 32-51-370 sugli indicatori alternativi di <i>performance</i> (“Guidelines on Alternative Performance Measures”)➤ Q&A ESMA 31-62-1258 sul Regolamento Prospetto➤ Public Statement ESMA 32-1399193447-441 “Sustainability Disclosure in Prospectuses”

	<p>I documenti sopra indicati sono disponibili sul sito internet dell'ESMA (https://www.esma.europa.eu/issuer-disclosure/prospectus) nonché sul sito internet della Consob (https://www.consob.it/web/area-pubblica/prospetti-di-offerta-normativa-europea).</p> <p><u>Disciplina italiana di riferimento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ D. Lgs. 58/1998 (“TUF”), Parte IV, Titolo II, Capo I (https://www.consob.it/web/area-pubblica/prospetti-offerta-normativa-nazionale-primaria) ➤ Regolamento Consob 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), Parte II, Titolo I, Capo I, II, V (https://www.consob.it/web/area-pubblica/prospetti-offerta-normativa-nazionale-secondaria) ➤ Raccolta degli orientamenti applicativi della Consob in materia di prospetto redatto ai sensi del Regolamento (UE) n. 2017/1129 e dei relativi regolamenti UE integrativi (https://www.consob.it/web/area-pubblica/prospetti-di-offerta-orientamenti-consob) <p><u>Altri documenti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ “Linee guida per la semplificazione dei prospetti” del Comitato degli Operatori del Mercato e degli Investitori (COMI) (https://www.consob.it/web/area-pubblica/prospetti-di-offerta-orientamenti-consob)
<p>2. Quando Consob è l'autorità competente per l'approvazione di un prospetto?</p>	<p>La Consob è l'autorità competente per l'approvazione di un prospetto quando l'Italia è lo Stato membro di origine, come definito all'articolo 2, lettera m), Regolamento Prospetto.</p>
<p>3. Quando deve essere pubblicato un prospetto?</p>	<p>Quando titoli di capitale (art. 2, paragrafo 1, lett. b), Regolamento Prospetto) e titoli diversi dai titoli di capitale (art. 2, paragrafo 1, lett. c), Regolamento Prospetto) sono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati deve essere pubblicato un prospetto, soggetto ad approvazione dell'autorità competente.</p> <p>Per i casi di inapplicabilità ed esenzione si rinvia alla domanda n. A4 “Quali sono i casi di inapplicabilità della disciplina contenuta nel Regolamento Prospetto?” e alla domanda n. A5 “Quali sono i casi di esenzione dalla pubblicazione del prospetto?”.</p>
<p>4. Quali sono i casi di inapplicabilità della disciplina contenuta nel Regolamento Prospetto?</p>	<p>I casi di inapplicabilità della disciplina sul prospetto sono indicati all'articolo 1, paragrafo 2, Regolamento Prospetto.</p>

	<p>Tra i casi di inapplicabilità è inclusa una offerta pubblica di titoli per un corrispettivo totale nell'Unione inferiore a 1 milione di euro, calcolato su un periodo di 12 mesi (articolo 1, paragrafo 3, Regolamento Prospetto).</p>
<p>5. Quali sono i casi di esenzione dalla pubblicazione del prospetto?</p>	<p>Sono previsti casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un prospetto di offerta al pubblico di titoli; - un prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. <p>Gli specifici casi di esenzione sono indicati all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, Regolamento Prospetto.</p> <p>In aggiunta agli specifici casi di esenzione sopra richiamati, qualora non sia richiesta la "passaportazione" del prospetto (articolo 3, paragrafo 2, Regolamento Prospetto), sono esentate dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro (articolo 100 TUF e articolo 34-ter, Regolamento Emittenti).</p> <p>La citata soglia di 8 milioni di euro non si applica alle offerte finalizzate all'ammissione dei titoli alle negoziazioni su un mercato regolamento (articolo 3, paragrafo 3, Regolamento Prospetto). In questo caso è sempre richiesto il prospetto, salvo i casi di esenzioni indicati all'articolo 1, paragrafo 5, Regolamento Prospetto.</p>
<p>6. Posso richiedere l'approvazione di un prospetto anche se l'operazione rientra nei casi di inapplicabilità o esenzione?</p>	<p>Sì, l'articolo 4 del Regolamento Prospetto consente di redigere volontariamente un prospetto.</p> <p>Il prospetto volontario deve essere redatto conformemente alle disposizioni del Regolamento Prospetto ed è soggetto ai relativi obblighi.</p>
<p>7. Posso redigere il prospetto in inglese?</p>	<p>Sì. Il prospetto può essere redatto in lingua italiana o in lingua inglese, a scelta dell'emittente o dell'offerente. Se il prospetto è redatto in lingua inglese e l'offerta è svolta in tutto o in parte in Italia, ovvero sia chiesta l'ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato italiano, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana (articoli 12 e 53 del Regolamento Emittenti).</p> <p>I moduli di domanda di approvazione del prospetto sono messi a disposizione del pubblico, in italiano e in inglese, sul sito internet della Consob (vedi anche domanda n. C1). Al seguente indirizzo sono disponibili i moduli di domanda in inglese: https://www.consob.it/web/consob-and-its-activities/prospectuses-and-products</p>



	<p>Le tabelle di corrispondenza, in italiano e in inglese, relative agli Allegati al Regolamento Delegato (UE) 2019/980 sono disponibili al medesimo indirizzo Internet. La tabella di corrispondenza è richiesta quando l'ordine delle informazioni del prospetto è diverso dall'ordine in cui dette informazioni sono presentate negli Allegati al Regolamento Delegato (UE) 2019/980 (articolo 24, comma 5).</p>
8. Se ho bisogno di prendere contatto con la Consob in tema di prospetto, a chi posso rivolgermi?	<p>Per i <u>titoli di capitale</u> è possibile prendere contatto con la Divisione Informazioni Emittenti al numero telefonico 06-84771 o inviando una e-mail all'indirizzo segr.die@consob.it</p> <p>Per i <u>titoli non di capitale</u> è possibile prendere contatto con la Divisione Informazioni Emittenti al numero telefonico 06-84771 o inviando una e-mail all'indirizzo segr.die@consob.it per tematiche attinenti all'emittente e con la Divisione Intermediari al numero 02.724201 o inviando una e-mail all'indirizzo segr.din@consob.it per questioni in ordine ai titoli di debito e/o ad operazioni di offerta/quotazione degli stessi.</p>
9. Posso prendere contatto diretto con l'ESMA?	<p>Qualsiasi persona fisica o giuridica può rivolgere una domanda all'ESMA con riferimento all'applicazione pratica o all'attuazione della disciplina prospetto (c.d. quesiti applicativi). Possono essere trasmesse all'ESMA anche domande che implicano un'interpretazione del diritto dell'Unione (c.d. quesiti interpretativi) ma in tali casi l'ESMA inoltra il quesito alla Commissione Europea.</p> <p>L'ESMA ha previsto uno specifico strumento informatico, il "Q&A IT-tool", con il quale poter inviare le domande.</p> <p>Le domande possono essere sottoposte in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE, ma è preferibile che siano presentate in lingua inglese.</p> <p>Ai fini di quanto sopra, si riporta di seguito il link alla specifica sezione del sito internet dell'ESMA: https://www.esma.europa.eu/publications-and-data/questions-answers</p>

B. PREFILING

1. Prima di trasmettere una formale richiesta di approvazione del prospetto, posso mettermi in contatto con la Consob?	<p>Prima di trasmettere la domanda di approvazione del prospetto, possono essere sottoposte alla Consob questioni di particolare rilevanza riguardanti l'operazione di offerta o di ammissione alle negoziazioni (cd. <i>prefiling</i>), anche attraverso l'invio di elementi informativi tratti dai documenti oggetto di interesse, al fine di consentirne la valutazione degli effetti sui contenuti del prospetto e favorire la celerità dell'istruttoria</p>
---	--



	<p>(articolo 4, comma 2, e articolo 52, comma 2, Regolamento Emittenti).</p> <p>Ove l'Emittente intenda sottoporre preliminarmente alla Consob questioni di particolare rilevanza potrà prendere contatto con gli Uffici competenti ai recapiti indicati nella domanda n. A8 <i>“Se ho bisogno di prendere contatto con la Consob in tema di prospetto, a chi posso rivolgermi?”</i>.</p> <p>I documenti oggetto di <i>prefiling</i> dovranno essere trasmessi alla Divisione Informazione Emittenti tramite email segr.die@consob.it o alla Divisione Intermediari tramite email segr.din@consob.it o tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo consob@pec.consob.it. Si veda al riguardo anche la domanda n. A8.</p> <p>Per un maggiore dettaglio sulle modalità operative inerenti al <i>prefiling</i>, si richiama la Raccolta degli orientamenti applicativi della Consob in materia di prospetto (Sezione I “Indicazioni sulla procedura di controllo e approvazione del prospetto”, par. 2 “Modalità di attivazione del <i>prefiling</i>”).</p>
2. La Consob può fornire indicazioni in ordine al prospetto prima della formale richiesta di approvazione del prospetto?	La Consob fornirà indicazioni per le vie brevi sulle specifiche questioni sottoposte in <i>prefiling</i> dall'Emittente.

C. DOMANDA DI APPROVAZIONE

1. Dove posso trovare il modulo per formulare la domanda di approvazione?	I moduli di domanda di approvazione, in italiano e in inglese, sono pubblicati sul sito internet della Consob, al seguente indirizzo: https://www.consob.it/web/area-pubblica/domanda-di-approvazione
2. Quali sono i documenti da trasmettere insieme alla domanda di approvazione?	I documenti da trasmettere unitamente alla domanda di approvazione sono riportati nel modulo di domanda di approvazione, pubblicato sul sito internet della Consob.
3. A chi devo inviare la domanda di approvazione?	La domanda di approvazione, unitamente ai relativi allegati, è trasmessa alla Consob tramite il sistema Siproem. Per accedere a tale sistema, l'emittente dovrà preliminarmente richiedere le relative credenziali https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/prospetti2 .

	<p>Per un maggiore dettaglio sull'utilizzo del sistema Siproem, si richiama la Raccolta degli orientamenti applicativi della Consob in materia di prospetto (Sezione I "Indicazioni sulla procedura di controllo e approvazione del prospetto", par. 4 "Sistemi informatici di trasmissione della domanda di approvazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso) e credenziali di accesso").</p> <p>È possibile accedere al sistema Siproem tramite il sito internet della Consob al seguente indirizzo: https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/procedimenti</p>
4. Come posso sapere se la domanda di approvazione è stata ricevuta?	A seguito della corretta ricezione della documentazione, il sistema Siproem rilascia una apposita ricevuta.
5. Chi posso contattare dopo la trasmissione della domanda di approvazione del prospetto?	<p>La ricevuta rilasciata dal sistema Siproem indica l'Ufficio assegnatario della domanda di approvazione e della relativa documentazione.</p> <p>Nella lettera di avvio del procedimento è inoltre indicata l'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento amministrativo (Divisione e Ufficio) nonché il nominativo ed il recapito del responsabile del procedimento.</p>
6. Quando la Consob approverà il prospetto di cui ho richiesto l'approvazione?	<p>La Consob approva il prospetto nel rispetto dei tempi indicati all'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4, Regolamento Prospetto.</p> <p>In ogni caso, l'emittente potrà riportare nel modulo di domanda la data indicativa per l'approvazione del prospetto.</p>
7. La Consob può non approvare il prospetto?	<p>Qualora non siano state apportate le modifiche necessarie o fornite le informazioni supplementari, la Consob ha la facoltà di rifiutare l'approvazione del prospetto e di porre termine al processo di riesame. In tal caso la Consob comunica all'emittente la sua decisione e fornisce la motivazione del rifiuto (articolo 20, paragrafo 5, Regolamento Prospetto), previa comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.</p> <p>Per un maggiore dettaglio sulla procedura del rifiuto di approvazione del prospetto, si richiama la Raccolta degli orientamenti applicativi della Consob in materia di prospetto (Sezione I "Indicazioni sulla procedura di controllo e approvazione del prospetto", par. 8 "Rigetto motivato dell'approvazione del prospetto").</p>
8. La domanda di approvazione trasmessa alla Consob può essere ritirata nel corso dell'istruttoria?	La domanda di approvazione può essere ritirata nel corso dell'istruttoria inviando, tramite il sistema Siproem, una nota contenente la notizia del ritiro dell'istanza di approvazione del



	prospetto. È opportuno dare preventiva comunicazione informale del ritiro al responsabile del procedimento o al responsabile dell'Ufficio di riferimento.
--	---

D. CONTENUTO DEL PROSPETTO

1. Quali sono le informazioni che deve contenere un prospetto?	<p>Il prospetto contiene le informazioni necessarie che siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere a una valutazione con cognizione di causa dell'investimento proposto. Tali informazioni sono presentate in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile (articolo 6, paragrafi 1 e 2, Regolamento Prospetto).</p> <p>Il formato del prospetto è riportato negli articoli 24 e 25 del Regolamento Delegato (EU) 2019/980.</p> <p>Lo schema della nota di sintesi è riportato all'articolo 7 Regolamento Prospetto e le informazioni finanziarie chiave da includere sono indicate nel Regolamento Delegato (EU) 2019/979.</p> <p>Gli schemi del documento di registrazione e della nota informativa per le diverse tipologie di titoli offerti/da ammettere alle negoziazioni sono contenuti negli Allegati al Regolamento Delegato (EU) 2019/980. Ai fini della compilazione dei relativi punti indicati negli Allegati, si ricorda di prendere a riferimento anche i citati Orientamenti ESMA32-382-1138 nonché gli Orientamenti ESMA31-62-1293 in ordine ai fattori di rischio.</p> <p>Utile indicazioni per la redazione del prospetto sono contenute nel documento "Linee guida per la semplificazione dei prospetti" predisposte dal Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI).</p> <p>Costituiscono, infine, un utile punto di riferimento anche i prospetti approvati di recente dalla Consob, pubblicati sul suo sito internet, che possono risultare confrontabili in ragione delle caratteristiche dell'emittente e/o della tipologia di operazione.</p> <p>Si richiama l'attenzione sulla circostanza per cui, ove l'emittente rientri nella lista di quelli specializzati, di cui all'Allegato 29 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980, la Consob può chiedere che nel prospetto siano incluse informazioni supplementari, ai sensi dell'art. 39 del suddetto Regolamento Delegato. In tale contesto, trovano applicazione le raccomandazioni contenute nel documento ESMA/2013/319 (<i>"ESMA update of the CESR</i></p>
---	--

	<p><i>recommendations</i>”) per la parte relativa agli emittenti specializzati, come indicato nel <i>Public Statement</i> ESMA31-62-1491 del 30 settembre 2020.</p>
<p>2. Quali sono i documenti che possono essere incorporati mediante riferimento?</p>	<p>I documenti che possono essere incorporati mediante riferimento sono indicati all’articolo 19 del Regolamento Prospetto.</p>
<p>3. Se si decide di non incorporare i bilanci mediante riferimento, come devono essere riportati nel prospetto?</p>	<p>Qualora si decida di includere i bilanci nel prospetto, questi dovranno essere riportati nella relativa sezione dell’applicabile Allegato al Regolamento Delegato (UE) 2019/980, riportando: gli schemi di bilancio e le relative note esplicative nonché la relazione di revisione.</p> <p>Dovranno, inoltre, essere indicati i principi contabili applicati dall’emittente nella redazione dei propri bilanci (ad esempio, IFRS) e fornite indicazioni in ordine a quei principi che hanno subito modifiche nel periodo di riferimento.</p>
<p>4. È possibile omettere informazioni richieste dagli schemi di prospetto?</p>	<p>L’omissione di informazioni dal prospetto deve essere autorizzata dalla Consob. Ai fini dell’autorizzazione la Consob valuta se siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 18 del Regolamento Prospetto.</p> <p>A tal fine, nella domanda di approvazione del prospetto dovrà essere valorizzato l’apposito campo e dovrà, altresì, essere trasmessa una richiesta motivata di omissione.</p>

E. ISTRUTTORIA SUL PROSPETTO

<p>1. Quali sono i controlli fatti dalla Consob ai fini dell’approvazione del prospetto?</p>	<p>L’approvazione è definita come <i>“l’atto positivo al termine del controllo, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di origine, della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite nel prospetto”</i> (articolo 2, lettera r), Regolamento Prospetto).</p> <p>La Consob effettua il controllo della completezza, comprensibilità e coerenza delle informazioni contenute nel prospetto secondo i criteri stabiliti agli articoli 36, 37 e 38 Regolamento Delegato (EU) 2019/980.</p> <p>Qualora necessario per la tutela degli investitori, la Consob può applicare criteri aggiuntivi ai fini del controllo della completezza, della comprensibilità e della coerenza delle informazioni contenute nel prospetto (articolo 40 Regolamento Delegato (EU) 2019/980).</p>
---	--



<p>2. Come riceverò i commenti da parte della Consob sul prospetto? Quando?</p>	<p>Qualora la Consob accerti che la bozza di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione, comunica all'emittente le modifiche o le informazioni supplementari ritenute necessarie (articolo 20, paragrafo 4, Regolamento Prospetto).</p> <p>La comunicazione relativa alla richiesta di modifiche o di informazioni supplementari è inviata all'emittente tramite il sistema Siproem, nei tempi indicati all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, Regolamento Prospetto.</p> <p>I tempi previsti sono di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del prospetto (articolo 20, paragrafo 2, Regolamento Prospetto) o 20 giorni lavorativi se l'offerta pubblica riguarda titoli emessi da un emittente che non ha alcun titolo ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che in precedenza non ha mai offerto titoli al pubblico (articolo 20, paragrafo 4, Regolamento Prospetto).</p> <p>La Consob fornisce altresì chiarimenti o ulteriori indicazioni per le vie brevi, anche su richiesta dell'emittente.</p> <p>Limitatamente ai prospetti relativi ai titoli di debito, gli uffici della Consob intendono trasmettere informalmente al soggetto istante commenti preliminari entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di approvazione, sulle questioni principali che possono emergere da una verifica complessiva della bozza di prospetto. La richiesta di informazioni supplementari verrà formalizzata di norma entro sei giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di approvazione del prospetto, termine che si riduce a cinque giorni lavorativi per le offerte cd. "wholesale". https://www.consob.it/web/area-pubblica/tempi-di-istruttoria-e-approvazione-prospetti-non-equity</p>
<p>3. Entro quanto tempo devo rispondere ai commenti della Consob sul prospetto?</p>	<p>Non è previsto un termine entro cui trasmettere la risposta.</p> <p>L'emittente dovrà rispondere in tempo utile per consentire la conclusione dell'istruttoria, anche tenendo conto del proprio calendario dell'operazione e della data auspicata per l'approvazione del prospetto.</p>
<p>4. Come posso trasmettere le risposte ai commenti della Consob sul prospetto?</p>	<p>La risposta è trasmessa alla Consob tramite il sistema Siproem.</p> <p>L'emittente dovrà trasmettere una versione <i>clean</i> del prospetto e una con evidenza delle modifiche effettuate rispetto all'ultima versione del prospetto depositata, accompagnato da una nota che riporti i riscontri alle richieste di informazioni supplementari e le motivazioni per quelle eventualmente non recepite (articolo 43 Regolamento Delegato (EU) 2019/980).</p>



	Eventuali modifiche al prospetto (o parti costitutive dello stesso) non derivanti dal recepimento di richieste di informazioni supplementari da parte della Consob, ma apportate ad iniziativa del soggetto istante nelle versioni successive del prospetto, dovranno essere descritte nell'ambito della lettera di trasmissione.
5. Come posso sapere se la Consob ha approvato o rifiutato l'approvazione del prospetto?	La decisione in merito al prospetto (approvazione o rifiuto dell'approvazione) è comunicata all'emittente tramite il sistema Siproem.

F. DEPOSITO DEL PROSPETTO

1. Cosa vuol dire depositare il prospetto una volta approvato dalla Consob?	<p>Il deposito del prospetto è effettuato tramite il sistema Deproem. Il prospetto depositato deve coincidere con il prospetto che è stato approvato, integrato con gli estremi dell'autorizzazione (data e numero del provvedimento di approvazione).</p> <p>Per un maggiore dettaglio sulla procedura di deposito del prospetto, si richiama la Raccolta degli orientamenti applicativi della Consob in materia di prospetto (Sezione I "Indicazioni sulla procedura di controllo e approvazione del prospetto", par. 12 "Deposito e pubblicazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso)").</p> <p>È possibile accedere al sistema Deproem tramite il sito internet della Consob al seguente link: https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/deposito-prospetti</p>
--	--

G. PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO APPROVATO

1. Entro quanto tempo deve essere pubblicato il prospetto?	<p>I tempi della pubblicazione sono indicati all'articolo 21 del Regolamento Prospetto.</p> <p>Dopo l'approvazione, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro un ragionevole lasso di tempo prima, e al più tardi all'inizio, dell'offerta pubblica o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli in oggetto.</p> <p>Nel caso di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione in un mercato</p>
---	---

	<p>regolamentato, il prospetto è messo a disposizione del pubblico almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.</p>
<p>2. Come avviene la pubblicazione del prospetto?</p>	<p>Le modalità della pubblicazione sono disciplinate all'articolo 21 del Regolamento Prospetto.</p> <p>Il prospetto è pubblicato sul sito internet dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, unitamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informazioni incorporate mediante riferimento; - condizioni definitive relative al prospetto; - copia separata della nota di sintesi; - eventuali supplementi. <p>Tali documenti sono accessibili nella stessa sezione contenente il prospetto, anche mediante collegamenti ipertestuali ove necessario, come indicato all'articolo 21 Regolamento Prospetto e all'articolo 10 Regolamento Delegato (EU) 2019/979.</p> <p>I prospetti approvati sono pubblicati anche dalla Consob e dall'ESMA ("Prospectus Register") sui propri siti internet.</p>
<p>3. Come deve avvenire la pubblicazione del prospetto sul sito internet dell'emittente, offerente o soggetto che chiede ammissione?</p>	<p>Il prospetto è pubblicato in un'apposita sezione del sito internet facilmente accessibile. Esso è scaricabile, stampabile e in un formato elettronico, non modificabile, che permetta la ricerca al suo interno.</p> <p>L'accesso al prospetto non è condizionato né al completamento di una procedura di registrazione, né all'accettazione di una clausola di limitazione della responsabilità giuridica, né al pagamento di una commissione.</p> <p>Per maggiori dettagli informativi fare riferimento all'art. 21 del Regolamento Prospetto.</p>
<p>4. Per quanto tempo il prospetto deve rimanere pubblicato?</p>	<p>Tutti i prospetti approvati restano a disposizione del pubblico in formato elettronico per almeno dieci anni dopo la loro pubblicazione sul sito internet.</p> <p>Qualora si siano usati collegamenti ipertestuali, tali collegamenti ipertestuali devono rimanere attivi per il predetto periodo di dieci anni.</p>

H. VALIDITA' DEL PROSPETTO E SUPPLEMENTI

<p>1. Quanto è valido il prospetto e quando inizia la validità dello stesso?</p>	<p>Il prospetto, sia esso un unico documento o un documento composto da documenti distinti (Documento di registrazione “DR”, Nota Informativa “NI” e Nota di Sintesi “NS”), rimane valido per 12 mesi a decorrere dalla sua approvazione (articolo 12 del Regolamento Prospetto).</p> <p>Se il prospetto è costituito da documenti distinti, il periodo di validità decorre dall’approvazione della nota informativa sui titoli.</p> <p>Affinché rimanga valido, il prospetto dovrà essere integrato, se necessario, con gli eventuali supplementi.</p> <p>Il prospetto contiene un avviso che indica la scadenza della validità del prospetto. L’avviso specifica inoltre che, una volta che il prospetto non è più valido, non si applica l’obbligo di pubblicare il supplemento al prospetto in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti (articolo 21, paragrafo 8, Regolamento Prospetto).</p>
<p>2. Quando sono obbligato a pubblicare un supplemento?</p>	<p>Un supplemento deve essere pubblicato in presenza di qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei titoli e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato (articolo 23 del Regolamento Prospetto).</p> <p>Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.</p> <p>Gli eventi che determinano la pubblicazione di un supplemento sono quantomeno quelli indicati all’articolo 18 del Regolamento Delegato (EU) 2019/979.</p>
<p>3. Come devo fare per richiedere l’approvazione del supplemento?</p>	<p>Come per il prospetto, la domanda di approvazione del supplemento e il supplemento stesso sono trasmessi tramite il sistema Siproem.</p> <p>Il modulo di domanda di approvazione del supplemento è pubblicato sul sito internet della Consob al seguente indirizzo: https://www.consob.it/web/area-pubblica/domanda-di-approvazione</p>
<p>4. Entro quanto tempo la Consob approverà il supplemento?</p>	<p>Il supplemento è approvato secondo le stesse modalità del prospetto, entro un massimo di cinque giorni lavorativi (articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto).</p>

	Nel caso siano necessarie informazioni supplementari, si applica l'articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento Prospetto.
5. La procedura di deposito e pubblicazione del supplemento è analoga a quella del prospetto?	Sì. Il supplemento è depositato tramite il sistema Deproem ed è pubblicato in conformità all'articolo 21 del Regolamento Prospetto.
6. Oltre la pubblicazione del supplemento, ci sono altri obblighi informativi nei confronti dei sottoscrittori?	Gli altri obblighi informativi dell'emittente e dell'intermediario nei confronti dei sottoscrittori sono riportati all'articolo 23, paragrafo 3, Regolamento Prospetto.
7. Posso continuare l'offerta in attesa dell'approvazione del supplemento?	<p>Sì. Se il prospetto si riferisce all'offerta pubblica di titoli, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente.</p> <p>In caso di aumento di capitale iperdiluitivo e di applicazione del c.d. meccanismo di <i>rolling</i>, il diritto di revoca - riconosciuto in caso di supplemento - potrebbe non essere applicabile. Per maggiori informazioni si rinvia alla Comunicazione Consob n. 0088305 del 5 ottobre 2016 e alle Q&A su aumenti fortemente diluitivi – Modello <i>rolling</i> del 17 febbraio 2018.</p>

I. PUBBLICITA'

1. Posso diffondere messaggi pubblicitari in merito all'operazione che intendo effettuare? Quali adempimenti devo rispettare?	<p>Sì. Qualsiasi pubblicità relativa a un'offerta al pubblico di titoli o all'ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato deve rispettare i principi riportati all'articolo 22 Regolamento Prospetto e agli articoli da 13 a 16 Regolamento Delegato (EU) 2019/979.</p> <p>La pubblicità, il messaggio pubblicitario o l'annuncio pubblicitario sono trasmessi alla Consob contestualmente alla sua diffusione (articolo 34-octies Regolamento Emittenti) tramite PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it ovvero posta elettronica ordinaria all'indirizzo protocollo@consob.it oppure posta tradizionale agli indirizzi CONSOB via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma oppure CONSOB via Broletto, 7 – 20121 Milano.</p>
2. La Consob può intervenire sulla pubblicità?	La Consob interviene allorché verifica che la pubblicità non risulta conforme ai principi stabiliti dalla disciplina europea sul prospetto.



	Con riferimento alla pubblicità, la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 32 Regolamento Prospetto, dall'art. 101, comma 4, dall'artt. 113, comma 3, e 113-bis, comma 4 del TUF.
--	--

J. NOTIFICA DEL PROSPETTO IN ALTRI PAESI UE

1. Come utilizzare il prospetto approvato dalla Consob per effettuare un'offerta in altri paesi UE?	<p>Il prospetto approvato dallo Stato membro di origine e gli eventuali supplementi sono validi per l'offerta pubblica o per l'ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti (cd. passaporto) purché l'ESMA e l'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano notifica (articolo 24 Regolamento Prospetto).</p> <p>La notifica è effettuata dalla Consob su richiesta dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato (articolo 25 Regolamento Prospetto) tramite la trasmissione di un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente al Regolamento Prospetto e una copia elettronica del prospetto stesso.</p> <p>Il modulo di richiesta di passaportazione è pubblicato sul sito internet della Consob al seguente indirizzo: https://www.consob.it/web/area-pubblica/domanda-di-approvazione</p> <p>L'emittente deve allegare alla richiesta di "passaportazione" trasmessa alla Consob i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- copia elettronica del prospetto/documento di registrazione/documento di registrazione universale;- la traduzione del prospetto/documento di registrazione/documento di registrazione universale (ivi compresa l'appendice, prevista per i titoli diversi dai titoli di capitale dall'articolo 26 Regolamento Prospetto) e/o della nota di sintesi nella lingua accettata dallo Stato membro ospitante;- la dichiarazione di responsabilità della traduzione. <p>Sul sito internet dell'ESMA è disponibile il documento riepilogativo del tipo di traduzione richiesta dai diversi Stati ospitanti: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_32-384-5080_language_document.pdf</p> <p>Per un maggiore dettaglio sulla procedura di "passaportazione", si richiama la Raccolta degli orientamenti applicativi della Consob in materia di prospetto (Sezione I "Indicazioni sulla</p>
--	--



	procedura di controllo e approvazione del prospetto”, par. 14 “Richiesta di passaportazione”).
--	--

K. AVVISI SUL PROSPETTO

1. Quali sono gli avvisi sul prospetto che devono essere pubblicati?	<p>Si tratta degli avvisi che l'emittente si è impegnato a pubblicare nell'ambito del prospetto con riferimento almeno a:</p> <ul style="list-style-type: none">- ritiro, proroga, chiusura anticipata dell'offerta;- risultati dell'offerta. <p>Non è richiesto un avviso relativo alla pubblicazione del prospetto (art. 21 del Regolamento Prospetto e art. 10 del Regolamento Delegato (EU) 2019/979).</p>
2. Quando e con quali modalità i risultati dell'offerta devono essere pubblicati e comunicati alla Consob?	<p>Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Emittenti, i risultati dell'offerta devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">- resi pubblici secondo le modalità e i termini indicati nel prospetto;- trasmessi alla Consob tramite il sistema Deproem. <p>È possibile accedere al sistema Deproem tramite il sito internet della Consob al seguente link: https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/deposito-prospetti</p> <p>Le comunicazioni sui risultati delle offerte devono essere trasmesse entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione della specifica operazione d'offerta, secondo le modalità indicate in apposite istruzioni nel “Manuale delle istruzioni per l'utilizzo del Deproem, sistema di deposito dei prospetti di prodotti finanziari approvati dalla Consob” disponibile al seguente link: https://www.consob.it/documents/1912911/1971607/ManualeDEPROEM.pdf/a229cbd0-430c-205c-93f3-9db47f985c2e</p>
3. Come posso trasmettere e gli avvisi alla Consob?	<p>Gli avvisi sono trasmessi alla Consob tramite il sistema Deproem https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/deposito-prospetti</p>

L. CONDIZIONI DEFINITIVE

1. Come devono essere inviate alla Consob le condizioni definitive emesse a fronte di un prospetto di base?	<p>Le condizioni definitive, pubblicate a fronte di un prospetto di base approvato dalla Consob, devono essere depositate tramite il sistema Deproem, utilizzato per il deposito del prospetto.</p> <p>È possibile accedere al sistema Deproem tramite il sito internet della Consob al seguente link: https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/deposito-prospetti</p>
--	--



	<p>Per un maggiore dettaglio sulla procedura di deposito delle condizioni definitive, si richiama il “Manuale delle istruzioni per l'utilizzo del Deproem, sistema di deposito dei prospetti di prodotti finanziari approvati dalla Consob” disponibile al seguente link:</p> <p>https://www.consob.it/documents/1912911/1971607/ManualeDEPROEM.pdf/a229cbd0-430c-205c-93f3-9db47f985c2e</p>
--	--

M. CONTRIBUTI DI VIGILANZA

<p>1. Per l'approvazione del prospetto da parte della Consob deve essere pagato un contributo?</p>	<p>Sì. La misura di tale contributo ed i termini e le modalità del relativo versamento sono stabiliti con apposita delibera della Consob pubblicata sul sito internet dell'Istituto (link: https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/contributi-di-vigilanza), ove è reso altresì disponibile un documento riepilogativo delle “Risposte alle domande più frequenti sul regime contributivo”.</p> <p>Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo dovuto, i soggetti vigilati devono compilare ed inviare la scheda di riepilogo degli elementi salienti dell'operazione riportata nell'Allegato 1 al citato documento “Risposte alle domande più frequenti sul regime contributivo”.</p>
---	---

N. ARCHIVIO PROSPETTI

<p>1. Dove posso trovare i prospetti approvati dalla Consob</p>	<p>I prospetti approvati sono pubblicati sul sito internet di:</p> <ul style="list-style-type: none">- CONSOB https://www.consob.it/web/area-pubblica/prospetti1- ESMA https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_priii_securities
--	--